

Disposizioni obbligatorie della CCP

Partecipante Generale e Cliente Negoziatore

Nel presente documento, salvo diversa indicazione, le parole in maiuscolo hanno il significato previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni (congiuntamente, i "Regolamenti"), dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati. Se il Partecipante Generale fornisce servizi di compensazione a un Cliente Negoziatore, l'accordo di compensazione tra il Partecipante Generale e tale Cliente Negoziatore (l'"Accordo") sarà soggetto alle seguenti Disposizioni obbligatorie della CCP ove applicabili. Le presenti Disposizioni obbligatorie della CCP saranno pubblicate sul sito web di Euronext Clearing. Un Partecipante Generale potrà incorporare le Disposizioni obbligatorie della CCP, ove applicabili, nelle clausole contrattuali con i Clienti Negoziatori, direttamente o mediante riferimento alla versione pubblicata sul sito.

Le Disposizioni obbligatorie della CCP sono le seguenti:

- il Partecipante Generale assume il ruolo di (i) Partecipante Generale o (ii) Partecipante Generale Designato, in conformità ai Regolamenti;
- il Partecipante Generale dovrà, in conformità ai Regolamenti, accettare gli obblighi di compensazione rispetto a Euronext Clearing in relazione alle Posizioni del Cliente Negoziatore per i Comparti pertinenti in conformità con la struttura dei conti comunicata dal Partecipante Generale;
- il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore conoscono e accettano le caratteristiche degli Strumenti Finanziari garantiti all'interno del/i Comparto/i;
- il Partecipante Generale informerà Euronext Clearing di eventuali modifiche alla struttura dei conti;
- il Partecipante Generale fornirà servizi di compensazione in conformità ai Regolamenti, come modificati di volta in volta, fermo restando che i Regolamenti prevarranno in ogni caso di incoerenza con l'Accordo e in relazione ai servizi di Euronext Clearing;

- è obbligo per il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore restare informati di tutte le modifiche apportate ai Regolamenti e alla documentazione applicabile, nonché delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari garantiti all'interno del/i Comparto/i;
- il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore riconoscono e accettano che, in caso di inadempimento del Partecipante Generale, Euronext Clearing attiverà le procedure di gestione dell'inadempimento come stabilito nei Regolamenti, che includono, tra le altre misure e senza il consenso del Partecipante Generale inadempiente, la possibilità di trasferire (portabilità) le Posizioni del Cliente e le relative garanzie a un Partecipante Designato in conformità con i termini e le condizioni previste dai Regolamenti;
- il Partecipante Generale dovrà notificare a Euronext Clearing il recesso dal/i Comparto/i, la sospensione o la risoluzione dell'Accordo, qualunque ne sia il motivo, non appena tale notifica viene fornita al Cliente Negoziatore. In tali casi, il Partecipante Generale rimarrà vincolato ai sensi dell'Accordo con il Cliente Negoziatore fino al momento in cui il recesso/la sospensione o la risoluzione diventino effettivi;
- il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore riconoscono che qualsiasi richiesta da parte del Cliente Negoziatore di trasferimento di Posizioni e garanzie associate del Partecipante Generale a un altro Partecipante Generale al di fuori di un caso di inadempimento sarà soggetta e seguirà le procedure descritte nei Regolamenti;
- sia il Partecipante Generale che il Cliente di Negoziazione, se agiscono in qualità di Partecipanti all'Asta, dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni ricevute nel contesto di un'Asta. Il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore riconoscono e accettano che, ai sensi del Regolamento, un'offerta presentata dal Cliente Negoziatore sarà considerata giuridicamente vincolante una volta convalidata dal Partecipante Generale;
- il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore riconoscono e accettano tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti in caso di delega di funzioni dispositive ai sensi dell'art. B.1.2.3-bis delle Istruzioni.